

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3707

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGATTI, PALLANTI, GHEZZI, BENEVELLI, BASSO-
LINO, CALVANESE, DIGNANI GRIMALDI, LODI FAUSTINI
FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, PICCHETTI, REBECCHI,
SAMÀ, SANFILIPPO, COLOMBINI**

Presentata l'8 marzo 1989

Estensione dell'applicazione dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, agli invalidi psichici

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende rispondere a quanto sollecitato più volte dalla Corte costituzionale in materia di collocamento al lavoro degli invalidi psichici.

Le sentenze n. 52 del 22 febbraio 1985 e n. 1088 del 30 novembre 1988 della Corte costituzionale, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (« Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ») rimettono al legislatore la determinazione di adeguati rimedi e lo invitano ad operare « valide e meditate scelte legi-

slative sulla base degli opportuni rilevamenti ed apprezzamenti tecnici, nell'ambito di soluzioni le più confacenti ed idonee, ancorché diversificate, con una normazione esaustiva intesa a soddisfare le esigenze prospettate nell'attuazione dei precetti costituzionali ».

La Corte costituzionale pertanto, pur considerando per adesso ancora legittimo sotto il profilo costituzionale il citato articolo 5, conclude affermando che « l'auspicata disciplina della materia è ormai indilazionabile », e che perciò l'inserimento nei luoghi di lavoro degli invalidi psichici deve essere regolato da nuove ed adeguate norme di legge. Ag-

giunge la Corte che, se essa sarà ancora una volta chiamata ad esaminare altri incidenti nella stessa materia, « non potrà sottrarsi, superate ormai le esigenze contingenti del fenomeno, ad una decisione che applichi rigorosamente i precetti costituzionali ».

Già con la sentenza n. 52 del 22 febbraio 1985, e dopo la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 13 agosto 1985, in assenza di una nuova normativa, si è creata una situazione che di fatto esclude l'invalido psichico dall'inserimento nel mondo del lavoro.

Lo stesso orientamento espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di iscrivere in appositi elenchi provinciali gli invalidi psichici, da avviare al lavoro su richiesta delle aziende, le quali possono computare tali assunzioni nelle aliquote di obbligo della legge n. 482, del 1968, non ha ricevuto pratica attuazione a causa della pressante azione svolta dalle organizzazioni delle forze imprenditoriali, tese a liquidare e ridimensionare vincoli ed obblighi verso l'assunzione di cittadini invalidi.

Non può essere sottaciuto che, grazie allo sforzo di numerosi comitati, gruppi, associazioni, del personale delle strutture pubbliche e di centri specializzati, e all'impegno delle associazioni dei disabili e delle loro famiglie, si è dato vita ad importanti e positive esperienze di inserimento di invalidi psichici nel mondo del lavoro.

Sono i fatti a dimostrare che l'inserimento del cittadino handicappato psichico nel luogo di lavoro non solo assume una funzione di grande rilievo sul piano riabilitativo, ma promuove e stimola la socializzazione, sollecita una crescita psicologica, dando una risposta ai problemi dell'emarginazione.

Mentre siamo impegnati al Senato, dove il dibattito è già iniziato, affinché si possa giungere presto e bene ad una nuova legge per il collocamento obbligatorio, di riforma della legge n. 482 del 1968, all'interno della quale devono trovare risposta anche i problemi del collocamento dei cittadini invalidi psichici, abbiamo ritenuto di avanzare questa proposta di legge, affinché con urgenza si possa intervenire per ripristinare il diritto al lavoro per i cittadini handicappati psichici.

La presente proposta di legge estende pertanto le disposizioni della legge n. 482 del 1968 a tutti coloro che sono affetti da accertate minorazioni psichiche di qualsiasi natura. Stabilisce che gli invalidi psichici devono rappresentare almeno il 30 per cento della percentuale ricoperta dagli invalidi civili ai fini della copertura d'obbligo di cui alla legge n. 482 del 1968, e che, rispettando tale quota, le aziende pubbliche e private possono effettuare assunzioni nominative.

L'approvazione di questa proposta di legge porrà rimedio ad una grande iniquità, che spinge ad ulteriore emarginazione cittadini già colpiti duramente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I soggetti che sono affetti da minozioni congenite o acquisite di natura psichica, accertate a norma dell'articolo 7 della legge 6 agosto 1966, n. 625, sono considerati invalidi civili ai sensi dell'articolo 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e vengono loro applicate le disposizioni di cui alla stessa legge n. 482 del 1968 e successive modificazioni e integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono computati per il 30 per cento ai fini della copertura dell'aliquota d'obbligo, di cui all'articolo 11, primo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482.

3. I datori di lavoro di cui al titolo II della legge 2 aprile 1968, n. 482, possono assumere i soggetti di cui al presente articolo anche con richiesta nominativa.